



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Circolazione delle merci

Procedura doganale

A.57 1° gennaio 2025

Regolamento 10-23

Dichiarazione doganale per servizi urgenti alla clientela

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni.....	3
1 Basi legali.....	4
2 In generale.....	4
2.1 Informazioni generali	4
2.2 Campo d'applicazione	4
2.3 Definizione di «caso d'emergenza»	5
2.4 Condizioni.....	5
2.5 Accordo	6
2.6 Trattamento di richieste che non adempiono le condizioni	6
2.7 Domicilio di recapito.....	6
2.8 Prestazione di garanzia	7
2.9 Procedura d'imposizione per servizi urgenti alla clientela	7
3 Esportazione	8
3.1 Prima fase dell'imposizione: dichiarazione doganale semplificata all'atto dell'uscita dal territorio doganale.....	8
3.2 Seconda fase dell'imposizione: dichiarazione doganale semplificata all'atto della reimportazione nel territorio doganale.....	9
3.3 Terza fase dell'imposizione: dichiarazione doganale definitiva	10
4 Importazione	11
4.1 Prima fase dell'imposizione: dichiarazione doganale semplificata all'atto dell'entrata nel territorio doganale.....	11
4.2 Seconda fase dell'imposizione: dichiarazione doganale semplificata all'atto della riesportazione dal territorio doganale	12
4.3 Terza fase dell'imposizione: imposizione definitiva	13
5 Conservazione di documenti.....	14
6 Riduzione del periodo di conteggio in caso di modifica di atti legislativi	14
7 Accordo	14
7.1 Accordo sulla semplificazione della procedura d'imposizione per merci importate correlate a servizi urgenti alla clientela, Importazione	14
7.2 Accordo sulla semplificazione della procedura d'imposizione per merci esportate correlate a servizi urgenti alla clientela; Esportazione	19

Elenco delle abbreviazioni

Termine/ abbreviazione	Significato
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
PCD	Procedura accentrata di conteggio dell'UDSC
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

1 Basi legali

[Articolo 42 capoverso 2](#) della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; [RS 631.0](#))

2 In generale

2.1 Informazioni generali

Su richiesta scritta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, nell'ambito di un accordo il livello regionale competente autorizza la procedura d'imposizione doganale semplificata per servizi urgenti alla clientela al di fuori degli orari ufficiali previsti per le imposizioni solo se:

- sono adempiute le condizioni di cui alla [cifra 2.4](#); e
- le condizioni d'esercizio dell'ufficio di servizio lo permettono.

Nell'accordo sono designati l'ufficio di servizio di confine abilitato e la merce per la quale la procedura è applicabile. Sono inoltre regolate altre condizioni cui è sottoposta la procedura.

Nell'esame delle richieste il livello regionale competente deve tener conto della parità di trattamento e prestare attenzione al fatto che non si pregiudichino in modo significativo le condizioni di concorrenza. Deve altresì controllare che la sicurezza doganale venga garantita e che la semplificazione non comporti una riduzione dei tributi.

La validità dell'accordo è limitata a cinque anni al massimo. L'accordo può essere rinnovato su richiesta scritta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. In questo caso il livello regionale competente ne redige uno nuovo.

Il livello regionale competente fa controfirmare l'accordo dalla parte contraente.

Essa può delegare agli uffici di servizio la competenza di redigere degli accordi.

2.2 Campo d'applicazione

In determinati casi per motivi di tempo non è possibile effettuare la dichiarazione doganale di merci commerciali presso un ufficio di servizio occupato, che dispone della competenza per effettuare simili imposizioni, ad esempio quando:

- le merci devono essere importate o esportate in tempi molto brevi (invii in caso d'emergenza);
- i montatori, i tecnici di servizio eccetera devono prestare servizi su contratto d'appalto in casi d'emergenza con o su merci importate o esportate.

Se sono adempiute le condizioni di cui alla [cifra 2.4](#), una ditta può dichiarare le merci:

- presso un ufficio di servizio occupato, ma non competente in materia di imposizione di merci commerciali; oppure
- mediante una procedura a più fasi.

2.3 Definizione di «caso d'emergenza»

Gli invii in casi d'emergenza sono invii contenenti merci necessarie ad esempio:

- a provvedimenti volti a salvaguardare la vita (organi per il trapianto, conserve di sangue, apparecchi medici per cliniche ecc.);
- al mantenimento di un servizio rivendicato dalla collettività (p. es. pezzi di ricambio per impianti di telecomunicazione);
- alla riparazione di un impianto di produzione fisso (impianti per la produzione di derivate alimentari, macchine per la stampa di giornali ecc.).

Questo elenco non è esaustivo. Spetta agli circondari delle dogane stabilire se si tratta o meno di un caso d'emergenza.

2.4 Condizioni

La procedura semplificata può essere applicata per i servizi urgenti alla clientela se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il fornitore delle prestazioni dalla Svizzera o dall'estero (corrieri per casi d'emergenza, montatori, tecnici di servizio, tecnici elettronici ecc.) entra o esce, di regola, nel/dal territorio doganale trasportando merci più volte all'anno; nonché
- per motivi di tempo, le importazioni o le esportazioni hanno luogo presso un ufficio di servizio occupato non competente in materia di imposizione di merci commerciabili (p. es. in un ufficio di servizio aperto unicamente al traffico turistico).

In casi eccezionali, i circondari delle dogane possono autorizzare anche l'utilizzo di strade doganali non occupate.

2.5 Accordo

Vista l'urgenza di tali invii, per effettuare la dichiarazione non è possibile attendere fino agli orari d'imposizione degli uffici di servizio. Mediante accordo si può quindi autorizzare una procedura di dichiarazione semplificata a più fasi all'atto del passaggio del confine. Su richiesta scritta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, nell'ambito dell'accordo il livello regionale competente autorizza la procedura d'imposizione doganale semplificata per servizi urgenti alla clientela se:

- sono adempiute le condizioni di cui alla [cifra 2.4](#);
- l'esigenza di una semplificazione per il richiedente è motivata;
- è garantita la corretta imposizione a posteriori.

Nell'accordo vengono designati gli uffici di servizio di confine, il genere di merce da importare o da esportare nonché il tipo di servizio su contratto d'appalto cui è applicabile la procedura. Sono inoltre regolate altre condizioni cui è sottoposta la procedura.

Nell'ambito dell'esame delle richieste, il livello regionale competente deve tener conto della parità di trattamento e prestare attenzione al fatto che non si pregiudichino in modo significativo le condizioni di concorrenza. Deve altresì controllare che la sicurezza doganale venga garantita e che la semplificazione non comporti una riduzione dei tributi.

L'accordo non può essere applicato se, già al momento dell'importazione o dell'esportazione, si constata che il servizio da fornire nel territorio doganale (p. es. manutenzione di impianti o apparecchi) avviene solo mediante strumenti o apparecchi che saranno in seguito reimportati o riesportati. L'UDSC non può imporre lavori effettuati nel territorio doganale se per questo servizio su contratto d'appalto, ovvero per l'opera o per il risultato del lavoro che il fornitore di prestazioni dall'estero deve consegnare al mandante nel territorio doganale, non è stata impiegata alcuna merce importata. In simili casi, l'imposizione spetta all'AFC.

La validità dell'accordo è limitata a cinque anni al massimo. L'accordo può essere rinnovato su richiesta scritta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. In questo caso, il livello regionale competente ne redige uno nuovo.

Il livello regionale competente fa controfirmare l'accordo dalla parte contraente.

Per l'accordo va riscosso un emolumento pari a 100 franchi.¹

2.6 Trattamento di richieste che non adempiono le condizioni

Le richieste che non adempiono le condizioni di cui alla [cifra 2.4](#) sono da rifiutare. Di regola il rifiuto è notificato con un normale scritto e non mediante una decisione.

2.7 Domicilio di recapito

I richiedenti domiciliati nel territorio doganale estero devono designare un domicilio di recapito in Svizzera. L'indirizzo deve essere indicato nell'accordo.

In mancanza di un domicilio di recapito in Svizzera, il richiedente può designare come tale la centrale di spedizione dei servizi doganali del rispettivo livello regionale.

¹ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.11 dell'appendice](#).

Regolamento 10-23 – 1° gennaio 2025

Se il richiedente ricorre alla centrale di spedizione dei servizi doganali quale domicilio di recapito, la spedizione dello scritto al richiedente da parte del livello locale avviene mediante la suddetta centrale con una lettera di accompagnamento appropriata. La centrale conferma il ricevimento all'attenzione del livello locale e trasmette l'invio al richiedente.

2.8 Prestazione di garanzia

L'obbligazione doganale deve essere imperativamente pagata mediante la PCD. Se il richiedente non dispone di un simile conto, deve designare una terza persona che deve dare il consenso scritto per poter utilizzare il proprio conto.

2.9 Procedura d'imposizione per servizi urgenti alla clientela

L'imposizione della merce e dei servizi su contratto d'appalto comprende diverse fasi:

Prima fase:

dichiarazione doganale semplificata al confine al momento dell'introduzione o dell'asportazione della merce nel/dal territorio doganale;

Seconda fase:

dichiarazione doganale semplificata al confine al momento della riesportazione o della reimportazione della merce importata o esportata durante la prima fase oppure quando, durante il viaggio di ritorno nel o dal territorio doganale, si trasportano merci difettose;

Terza fase:

dichiarazione doganale (per l'immissione in libera pratica o per l'imposizione all'esportazione) mediante e-dec Importazione / e-dec Esportazione al livello locale competente.

3 Esportazione

3.1 Prima fase dell'imposizione: dichiarazione doganale semplificata all'atto dell'uscita dal territorio doganale

In occasione dell'asportazione della merce dal territorio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione consegna all'ufficio di servizio una dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo). Se la strada doganale non è occupata, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deposita la dichiarazione doganale semplificata nel luogo previsto dall'accordo.

Per ogni passaggio del confine, la dichiarazione semplificata deve contenere i seguenti dati:

- annotazione «*Semplificazione della procedura d'imposizione doganale ai sensi dell'[articolo 42 capoverso 2 LD](#) per servizi urgenti alla clientela; accordo n. xxx; livello locale competente nome del livello locale competente*»;
- indirizzo della ditta;
- indirizzi dei mandanti esteri, che devono essere visitati all'atto del passaggio del confine;
- designazione della merce, voce di tariffa, quantità, peso e valore delle merci trasportate. Non va indicato l'equipaggiamento professionale utilizzato che viene reimpostato nel territorio doganale dopo l'utilizzo;
- data e ora del passaggio del confine;
- nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Il livello regionale competente può richiedere informazioni supplementari se necessarie per via delle particolarità locali di un ufficio di servizio di confine.

Il collaboratore dell'UDSC esamina formalmente la dichiarazione doganale semplificata e vi appone firma e timbro a data.

Se il valico di confine non è occupato, la dichiarazione doganale semplificata è considerata accettata se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'ha depositata nel luogo previsto dall'accordo.

In caso di una visita della merce, il risultato viene apposto direttamente sul giustificativo.

L'ufficio di servizio di confine trasmette le dichiarazioni doganali semplificate al livello locale competente a cadenza regolare.

3.2 Seconda fase dell'imposizione: dichiarazione doganale semplificata all'atto della reimportazione nel territorio doganale

In occasione del ritorno nel territorio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara le merci trasportate presso l'ufficio di servizio di confine mediante una copia della dichiarazione doganale semplificata impiegata al momento dell'esportazione dal territorio doganale ([cifra 3.1](#)).

- La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione contrassegna le merci rimaste all'estero con l'annotazione «*rimasto all'estero*».
- La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione aggiunge a mano sulla copia della dichiarazione doganale semplificata i dati (designazione della merce, voce di tariffa, quantità, peso e valore) relativi alle merci che importa dall'estero nel territorio doganale e che non ha trasportato dal territorio doganale durante l'uscita.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione autentica le aggiunte apponendo la propria firma e completa la copia della dichiarazione semplificata con data e ora del passaggio del confine.

Il collaboratore dell'UDSC esamina formalmente la dichiarazione doganale semplificata.

Se il valico di confine non è occupato, la dichiarazione doganale semplificata è considerata accettata se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'ha depositata nel luogo previsto dall'accordo.

In caso di una visita della merce, il risultato viene apposto direttamente sul giustificativo.

L'ufficio di servizio di confine trasmette le dichiarazioni doganali semplificate al livello locale competente a cadenza regolare.

3.3 Terza fase dell'imposizione: dichiarazione doganale definitiva

Di regola, la dichiarazione doganale definitiva delle merci esportate dal territorio doganale e di quelle importate nel territorio doganale va effettuata in modo continuo, ovvero non appena l'intervento in casi d'emergenza viene concluso e fatturato. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (oppure una persona/ditta designata nell'accordo) trasmette la dichiarazione doganale definitiva al livello locale competente. Quest'ultima deve essere effettuata separatamente per ciascun luogo d'impiego nel territorio doganale estero. Essa contiene i seguenti dati aggiuntivi:

- annotazione «*Procedura semplificata per l'imposizione di servizi urgenti alla clientela*»;
- numero dell'accordo.

Unitamente alla dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare i seguenti documenti di scorta:

- tutte le dichiarazioni semplificate in duplice copia per il relativo invio in casi d'emergenza o il servizio su contratto d'appalto;
- fattura o conteggio tra il fornitore e il destinatario della prestazione;
- eventuali prove dell'origine (certificati di circolazione delle merci che coprono il totale degli invii trasportati dal territorio doganale durante il periodo di conteggio).

Il livello locale competente esamina, in funzione dei rischi, la dichiarazione doganale definitiva sulla base delle dichiarazioni doganali semplificate delle prime due fasi dell'imposizione e verifica l'esattezza delle informazioni in essa contenute.

Se durante le prime due fasi dell'imposizione sono state effettuate visite degli invii, il livello locale competente appone una relativa nota sulla dichiarazione doganale definitiva.

4 Importazione

4.1 Prima fase dell'imposizione: dichiarazione doganale semplificata all'atto dell'entrata nel territorio doganale

In occasione dell'introduzione della merce nel territorio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione consegna all'ufficio di servizio una dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo). Se la strada doganale non è occupata, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deposita la dichiarazione doganale semplificata nel luogo previsto dall'accordo.

Per ogni passaggio del confine, la dichiarazione semplificata deve contenere i seguenti dati:

- annotazione «*Semplificazione della procedura d'imposizione doganale ai sensi dell'[articolo 42 capoverso 2 LD](#) per servizi urgenti alla clientela; accordo n. xxx; livello locale competente nome del livello locale competente*»;
- indirizzo della ditta;
- indirizzi dei mandanti svizzeri, che devono essere visitati all'atto del passaggio del confine;
- designazione della merce, voce di tariffa, quantità, peso e valore delle merci trasportate. Non va indicato l'equipaggiamento professionale utilizzato che viene riesportato dal territorio doganale dopo l'utilizzo;
- se possibile, la domanda di un'eventuale riduzione del dazio o di franchigia doganale (rilasciata secondo le disposizioni dell'accordo di libero scambio CH-CE), a condizione che venga richiesta l'imposizione preferenziale per materiali e apparecchi. La domanda d'imposizione all'aliquota preferenziale può essere richiesta anche al momento della dichiarazione doganale definitiva (terza fase dell'imposizione);
- data e ora del passaggio del confine;
- nome e firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Il livello regionale competente può richiedere informazioni supplementari se necessarie per via delle particolarità locali di un ufficio di servizio di confine.

Il collaboratore dell'UDSC esamina formalmente la dichiarazione doganale semplificata e vi appone firma e timbro a data.

Se il valico di confine non è occupato, la dichiarazione doganale semplificata è considerata accettata se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'ha depositata nel luogo previsto dall'accordo.

In caso di una visita della merce, il risultato viene apposto direttamente sul giustificativo.

L'ufficio di servizio di confine trasmette le dichiarazioni doganali semplificate al livello locale competente a cadenza regolare.

4.2 Seconda fase dell'imposizione: dichiarazione doganale semplificata all'atto della riesportazione dal territorio doganale

In occasione della riesportazione dal territorio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione consegna al personale dell'UDSC una copia della dichiarazione doganale semplificata impiegata al momento dell'importazione nel territorio doganale. Su questa copia la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione:

- stralcia le merci rimaste nel territorio doganale e completa la dichiarazione con l'annotazione «*rimasto nel territorio doganale*»;
- aggiunge i dati (designazione della merce, voce di tariffa, quantità, peso e valore) relativi alle merci che esporta dal territorio doganale e che non ha trasportato all'atto dell'importazione nel territorio doganale;
- aggiunge l'annotazione «*merci menzionate interamente riesportate*», nei casi in cui nel territorio doganale non siano rimaste merci.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione autentica le aggiunte apponendo la propria firma e completa la copia della dichiarazione semplificata con data e ora del passaggio del confine.

Il collaboratore dell'UDSC esamina formalmente la dichiarazione doganale semplificata e vi appone firma e timbro a data.

Se il valico di confine non è occupato, la dichiarazione doganale semplificata è considerata accettata se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'ha depositata nel luogo previsto dall'accordo.

In caso di una visita della merce, il risultato viene apposto direttamente sul giustificativo.

L'ufficio di servizio di confine trasmette le dichiarazioni doganali semplificate al livello locale competente a cadenza regolare.

4.3 Terza fase dell'imposizione: imposizione definitiva

Di regola, la dichiarazione doganale definitiva delle merci esportate dal territorio doganale e di quelle importate nel territorio doganale va effettuata in modo continuo, ovvero non appena l'intervento in casi d'emergenza viene concluso e fatturato. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (oppure una persona/ditta designata nell'accordo) trasmette la dichiarazione doganale definitiva al livello locale competente. La dichiarazione doganale deve essere effettuata separatamente per ciascun luogo d'impiego nel territorio doganale svizzero e deve contenere la controprestazione per i lavori effettuati nonché tutti i dati riguardanti le merci rimaste definitivamente nel territorio doganale svizzero.

Essa contiene i seguenti dati aggiuntivi:

- annotazione «*Procedura semplificata per l'imposizione di servizi urgenti alla clientela*»;
- numero dell'accordo.

Unitamente alla dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare i seguenti documenti di scorta:

- tutte le dichiarazioni semplificate in duplice copia per il relativo invio in casi d'emergenza o il servizio su contratto d'appalto;
- fattura o conteggio tra il fornitore e il destinatario della prestazione.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta al livello locale competente la prova dell'origine, se le dichiarazioni doganali semplificate (prima e seconda fase dell'imposizione) o la dichiarazione doganale definitiva (terza fase dell'imposizione) contengono una domanda di riduzione del dazio oppure di franchigia doganale. Sono ammessi certificati di circolazione delle merci che coprono il totale degli invii trasportati nel territorio doganale svizzero durante il periodo di conteggio.

Il livello locale competente esamina, in funzione dei rischi, la dichiarazione doganale definitiva sulla base delle dichiarazioni doganali semplificate delle prime due fasi dell'imposizione e verifica l'esattezza delle informazioni in essa contenute.

Se durante le prime due fasi dell'imposizione sono state effettuate visite degli invii, il livello locale competente appone una relativa nota sulla dichiarazione doganale definitiva.

5 Conservazione di documenti

Il livello locale competente conserva per cinque anni i documenti di scorta e le dichiarazioni doganali semplificate delle prime due fasi dell'imposizione.

6 Riduzione del periodo di conteggio in caso di modifica di atti legislativi

Se nel quadro della durata delle prestazioni di servizio su contratto d'appalto esportate dal territorio doganale vengono modificate prescrizioni che hanno un effetto sull'imposizione (p. es. modifica delle aliquote di dazio e dell'IVA), l'imposizione va effettuata secondo le prescrizioni valide al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale semplificata.

Il livello locale competente comunica eventualmente alla ditta il termine di presentazione della dichiarazione.

7 Accordo

7.1 Accordo sulla semplificazione della procedura d'imposizione per merci importate correlate a servizi urgenti alla clientela, Importazione²

Ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), si conviene quanto segue.

Sezione 1 – In generale

Cifra 1 Campo d'applicazione

Il presente accordo autorizza la ditta a dichiarare, secondo la procedura d'imposizione semplificata descritta, qui appresso merci ai sensi della cifra 3, importate nel territorio doganale come invii in casi d'emergenza o per fornire un servizio urgente su contratto d'appalto.

Nel quadro del presente accordo, si considera come servizio su contratto d'appalto l'esecuzione di lavori in Svizzera con merci importate che rimangono nel territorio doganale.

Cifra 2 Domicilio di recapito (facoltativo)

La ditta ha eletto quale recapito in Svizzera: XY.

Cifra 3 Genere di merci

- Il presente accordo si applica alle merci importate nel territorio doganale, che vengono installate o montate in qualsiasi modo in un'opera che il fornitore di prestazioni estero ha dovuto effettuare su domanda del suo mandante nel territorio doganale.

Tali merci comprendono apparecchi, pezzi di ricambio e materiale di consumo (ev. completare). Esse devono essere menzionate nella dichiarazione doganale semplificata allestita dalla ditta e presentata all'atto del passaggio del confine (cifra 7a).

- Il presente accordo si applica anche alle merci esportate dal territorio doganale dopo che sono state smontate o tolte dall'opera all'atto della fornitura del servizio

² Modulo «19.96 i».

nel territorio doganale svizzero. Di regola si tratta di merci difettose che devono essere riparate o riutilizzate in tutt'altro modo nel territorio doganale estero (cifra 7b).

- L'equipaggiamento professionale non va riportato sulla dichiarazione doganale semplificata (cifre 7a e 7b). Esso comprende gli apparecchi e gli strumenti di cui necessitano la ditta e i suoi collaboratori per il loro lavoro nel territorio doganale, come ad esempio gli attrezzi portatili usati, le cassette degli attrezzi (contenenti trapani meccanici, cacciaviti ecc.) e i laptop usati.
- Merci, assoggettate a disposti federali di natura non doganale, sono escluse del regime semplificato.

Cifra 4 Ufficio di servizio di confine

La procedura d'imposizione semplificata è valida per i seguenti uffici di servizio di confine: XY.

Il passaggio del confine è possibile solo da XY a XY dalle XY alle XY. Le imposizioni di merci commerciabili, fuori dagli orari di sdoganamento, sono assoggettate al pagamento di un emolumento.

Cifra 5 Livello locale competente

Il livello locale XY funge da livello locale competente (di seguito denominato «livello locale competente»).

Cifra 6 Garanzia

La ditta deve pagare i tributi contro fattura nell'ambito della procedura accentrata di conteggio (PCD) dell'UDSC. A questo proposito l'UDSC gestisce il conto PCD n. XY.

Sezione 2 – Prescrizioni procedurali

Cifra 7a Dichiarazione doganale semplificata all'importazione

Durante gli orari d'apertura del valico di confine, la ditta consegna al personale dell'UDSC una dichiarazione doganale semplificata per tutte le merci trasportate (v. cifra 3).

Facoltativo: al di fuori degli orari d'apertura del valico di confine la ditta deposita la dichiarazione semplificata nel luogo stabilito alla cifra 8.

La dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo) deve contenere, per ogni singola entrata, i seguenti dati:

- la menzione «SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA D'IMPOSIZIONE DOGANALE AI SENSI DELL'ART. 42 CPV. 2 LD PER SERVIZI URGENTI ALLA CLIENTELA; ACCORDO N. NUMERO DELL'ACCORDO; LIVELLO LOCALE COMPETENTE LIVELLO LOCALE»;
- il nome e l'indirizzo della ditta;
- gli indirizzi dei mandanti svizzeri che devono essere visitati all'atto del passaggio del confine;

Regolamento 10-23 – 1° gennaio 2025

- la designazione della merce, la voce di tariffa, la quantità, il peso e il valore delle merci trasportate. Non va indicato l'equipaggiamento professionale utilizzato che viene riesportato nel territorio doganale dopo l'utilizzo;
- le particolarità relative al luogo e all'esercizio dell'ufficio di servizio di confine
- se possibile, la domanda d'imposizione all'aliquota preferenziale o la domanda di un'eventuale riduzione del dazio o di franchigia doganale. La domanda d'imposizione all'aliquota preferenziale può essere richiesta anche al momento della dichiarazione doganale definitiva (terza fase dell'imposizione);
- la data e l'ora del passaggio del confine;
- il nome e la firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

A ogni passaggio del valico di confine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione porta con sé una copia del presente accordo.

Cifra 7b Dichiarazione doganale semplificata alla riesportazione

All'atto della riesportazione, la ditta consegna al personale dell'UDSC una copia della dichiarazione doganale semplificata impiegata al momento dell'importazione nel territorio doganale (cifra 7a). Su questa copia, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione:

- stralicia le merci rimaste nel territorio doganale e completa la dichiarazione con la menzione «RIMASTO NEL TERRITORIO DOGANALE»;
- aggiunge i dati (designazione della merce, voce di tariffa, quantità, peso e valore) relativi alle merci che esporta dal territorio doganale e che non ha trasportato all'entrata nel territorio doganale;
- aggiunge la menzione «MERCI MENZIONATE INTERAMENTE RIESPORTATE», qualora non siano rimaste merci nel territorio doganale (in tal caso non occorre effettuare alcuna dichiarazione doganale definitiva ai sensi della cifra 11).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione autentica, mediante l'apposizione della propria firma, i complementi apportati e indica nella copia della dichiarazione doganale semplificata la data e l'ora del passaggio del confine.

A ogni passaggio del confine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione porta con sé una copia del presente accordo.

Cifra 8 Valico di confine e designazione del luogo (facoltativo)

Al di fuori degli orari d'apertura del valico di confine, la ditta deposita la dichiarazione semplificata presso XY. Designazione del luogo (p. es. cassetta delle dichiarazioni).

Cifra 9 Accettazione della dichiarazione doganale semplificata

La dichiarazione doganale semplificata è considerata accettata se:

- l'ufficio di servizio vi ha apposto il timbro a data e la firma; oppure
- la ditta l'ha depositata nel luogo designato alla cifra 8.

Cifra 10 Visita delle merci

Il personale dell'UDSC può ordinare una visita delle merci. La ditta fornisce la documentazione necessaria.

Cifra 11 Elaborazione della dichiarazione doganale semplificata

Dopo la conclusione dei lavori nel territorio doganale, entro il data al più tardi, la ditta dichiara per l'imposizione al livello locale competente le merci trasportate nel territorio doganale e le merci difettose esportate durante il viaggio di ritorno. Qualora i lavori presso un mandante richiedano più tempo, la ditta contatta il livello locale competente entro un mese dalla prima entrata. Quest'ultimo fissa eventualmente un altro termine di dichiarazione.

La dichiarazione deve essere effettuata elettronicamente.

Facoltativo: la ditta fa allestire alla casa di spedizione nome e indirizzo della casa di spedizione una dichiarazione elettronica e la fa trasmettere al livello locale competente.

La dichiarazione doganale deve essere effettuata separatamente per ciascun luogo d'impiego nel territorio doganale. Quest'ultima deve contenere la controprestazione per i lavori effettuati nonché tutti i dati riguardanti le merci rimaste definitivamente nel territorio doganale svizzero.

Essa contiene i seguenti dati aggiuntivi:

- la menzione: «PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'IMPOSIZIONE DI SERVIZI URGENTI ALLA CLIENTELA»;
- il numero dell'accordo.

Unitamente alla dichiarazione doganale, la ditta deve presentare i seguenti documenti di scorta:

- tutte le dichiarazioni semplificate in duplice copia per il relativo invio in casi d'emergenza/servizio su contratto d'appalto;
- la fattura o il conteggio tra il fornitore e il destinatario della prestazione;
- eventuali prove dell'origine se la dichiarazione doganale semplificata (prima fase dell'imposizione) o la dichiarazione doganale definitiva (terza fase dell'imposizione) contengono una domanda di riduzione del dazio oppure di franchigia doganale. Sono ammessi certificati di circolazione delle merci che coprono il totale degli invii trasportati nel territorio doganale svizzero durante il periodo di conteggio.

Cifra 12 Obbligo di pagare il dazio

Il dazio nonché gli altri tributi che l'UDSC deve riscuotere vanno percepiti in base alle aliquote e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale (accettazione della dichiarazione doganale semplificata).

Sezione 3 – Disposizioni finali

Cifra 13 Diritto applicabile

A condizione che il presente accordo non contenga regolamentazioni derogatorie, sono determinanti le disposizioni generali del diritto doganale e dei disposti di natura non doganale della Confederazione, la cui esecuzione compete all'UDSC.

Cifra 14 Impegno

Con il presente accordo, la ditta si impegna a rispettare le condizioni in esso contenute e ad applicarle entro i termini stabiliti.

Cifra 15 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Se non sussistono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle prescrizioni del presente accordo sono perseguite come inosservanze di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 LD.

Cifra 16 Disdetta ordinaria dell'accordo

- L'UDSC o la ditta possono disdire l'accordo in qualsiasi momento per scritto per la fine di un mese con un preavviso di sei mesi.
- Qualora la ditta decidesse di non utilizzare più il presente accordo, deve disdire l'accordo immediatamente e spontaneamente.

Cifra 17 Disdetta immediata dell'accordo da parte dell'UDSC

L'UDSC può disdire l'accordo immediatamente se la ditta:

- non adempie più le condizioni per il rilascio;
- non rispetta le condizioni ivi fissate; oppure
- commette un'infrazione grave o ripetute infrazioni al diritto federale, sempre che la sua esecuzione competa all'UDSC.

Cifra 18 Trasmissibilità

Il presente accordo non è trasmissibile.

Cifra 19 Entrata in vigore, validità, rinnovo

Il presente accordo entra in vigore in XY ed è valido fino al XY.

Se occorre rinnovare l'accordo, la ditta deve presentare domanda scritta al livello regionale competente almeno sei mesi prima della scadenza.

7.2 Accordo sulla semplificazione della procedura d'imposizione per merci esportate correlate a servizi urgenti alla clientela; Esportazione³

Ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), si conviene quanto segue.

Sezione 1 – In generale

Cifra 1 Campo d'applicazione

Il presente accordo autorizza la ditta a dichiarare, secondo la procedura d'imposizione semplificata descritta qui appresso, merci ai sensi della cifra 2, esportate dal territorio doganale come invii in casi d'emergenza o per fornire un servizio urgente su contratto d'appalto.

Nell'ambito del presente accordo si considera come servizio su contratto d'appalto l'esecuzione di lavori all'estero con merci esportate che rimangono nel territorio doganale estero.

Cifra 2 Genere di merci

- Il presente accordo si applica alle merci esportate dal territorio doganale che vengono installate o montate in qualsiasi modo in un'opera che il fornitore di prestazioni svizzero ha dovuto effettuare su domanda del suo mandante nel territorio doganale estero.

Tali merci comprendono apparecchi, pezzi di ricambio e materiale di consumo (ev. completare). Esse devono essere menzionate nella dichiarazione doganale semplificata allestite dalla ditta e presentata all'atto del passaggio del confine (cifra 6a).

- Il presente accordo si applica anche alle merci importate nel territorio doganale, dopo che sono state smontate o tolte da un'opera all'atto della fornitura del servizio nel territorio doganale estero. Di regola si tratta di merci difettose che devono essere riparate o riutilizzate in tutt'altro modo nel territorio doganale (cifra 6b).
- L'equipaggiamento professionale non va riportato sulla dichiarazione doganale semplificata (cifre 6a e 6b). Esso comprende gli apparecchi e gli strumenti di cui necessitano la ditta e i suoi collaboratori per il loro lavoro nel territorio doganale estero, come ad esempio gli attrezzi portatili usati, le cassette degli attrezzi (contenenti trapani meccanici, cacciaviti ecc.) e i laptop usati.
- Merci, assoggettate a disposti federali di natura non doganale, sono escluse del regime semplificato.

³ Modulo «19.97 i».

Cifra 3 Ufficio di servizio di confine

La procedura d'imposizione semplificata è valida per i seguenti uffici di servizio di confine: XY.

Il passaggio del confine è possibile solo da XY a XY dalle XY alle XY. Le imposizioni di merci commerciabili, fuori dagli orari di sdoganamento, sono assoggettate al pagamento di un emolumento.

Cifra 4 Livello locale competente

Il livello locale XY funge da livello locale competente (di seguito denominato «livello locale competente»).

Cifra 5 Garanzia

La ditta deve pagare i tributi contro fattura nell'ambito della procedura accentrativa di conteggio (PCD) dell'UDSC. A questo proposito l'UDSC gestisce il conto PCD n. n. del conto PCD.

Sezione 2 – Prescrizioni procedurali

Cifra 6a Dichiarazione doganale semplificata all'esportazione

Durante gli orari d'apertura del valico di confine, la ditta consegna al personale dell'UDSC una dichiarazione doganale semplificata per tutte le merci trasportate (v. cifra 3).

Facoltativo: al di fuori degli orari d'apertura del valico di confine, la ditta deposita la dichiarazione semplificata nel luogo stabilito alla cifra 7.

La dichiarazione doganale semplificata (giustificativo di qualsiasi tipo) deve contenere, per ogni singola uscita, i seguenti dati:

- la menzione «SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA D'IMPOSIZIONE DOGANALE AI SENSI DELL'ART. 42 CPV. 2 LD PER SERVIZI URGENTI ALLA CLIENTELA; ACCORDO N. numero dell'incarto; LIVELLO LOCALE COMPETENTE LIVELLO LOCALE»;
- il nome e l'indirizzo della ditta;
- gli indirizzi dei mandanti esteri che devono essere visitati all'atto del passaggio del confine;
- la designazione della merce, la voce di tariffa, la quantità, il peso e il valore delle merci trasportate. Non va indicato l'equipaggiamento professionale utilizzato che viene reimportato nel territorio doganale dopo l'utilizzo;
- le particolarità relative al luogo e all'esercizio dell'ufficio di servizio di confine
- se possibile, la domanda d'imposizione all'aliquota preferenziale o la domanda di un'eventuale riduzione del dazio o di franchigia doganale. La domanda d'imposizione all'aliquota preferenziale può essere richiesta anche al momento della dichiarazione doganale definitiva (terza fase dell'imposizione);

Regolamento 10-23 – 1° gennaio 2025

- la data e l'ora del passaggio del confine;
- il nome e la firma della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

A ogni passaggio del confine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione porta con sé una copia del presente accordo.

Cifra 6b Dichiarazione doganale semplificata all'atto della reimportazione

All'atto della reimportazione, la ditta consegna al personale dell'UDSC una copia della dichiarazione doganale semplificata impiegata all'esportazione dal territorio doganale (cifra 6a). Su questa copia, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione:

- stralicia le merci rimaste nel territorio doganale estero e completa la dichiarazione con la menzione «RIMASTO NEL TERRITORIO DOGANALE»;
- aggiunge i dati (designazione della merce, voce di tariffa, quantità, peso e valore) relativi alle merci che importa dal territorio doganale estero e che non ha trasportato all'uscita dal territorio doganale;
- aggiunge la menzione «MERCI MENZIONATE INTERAMENTE RIESPORTATE», qualora non siano rimaste merci nel territorio doganale estero (in tal caso non occorre effettuare alcuna dichiarazione doganale definitiva ai sensi della cifra 10).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione autentica, mediante l'apposizione della propria firma, i complementi apportati e indica nella copia della dichiarazione doganale semplificata la data e l'ora del passaggio del confine.

A ogni passaggio del confine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione porta con sé una copia del presente accordo.

Cifra 7 Valico di confine e designazione del luogo (facoltativo)

Al di fuori degli orari d'apertura del valico di confine, la ditta deposita la dichiarazione semplificata presso XY. Designazione del luogo (p. es. cassetta delle dichiarazioni).

Cifra 8 Accettazione della dichiarazione doganale semplificata

La dichiarazione doganale semplificata è considerata accettata se:

- l'ufficio di servizio vi ha apposto il timbro a data e la firma; oppure
- la ditta l'ha depositata nel luogo designato alla cifra 7.

Cifra 9 Visita delle merci

Il personale dell'UDSC può ordinare una visita delle merci. La ditta fornisce la documentazione necessaria.

Cifra 10 Elaborazione della dichiarazione semplificata

Dopo la conclusione dei lavori nel territorio doganale estero, entro il data al più tardi, la ditta dichiara per l'imposizione al livello locale competente le merci trasportate dal territorio doganale nonché le eventuali merci difettose importate in occasione del viaggio di ritorno. Qualora i lavori presso un mandante richiedano più tempo, la ditta contatta il livello locale competente entro un mese dalla prima uscita. Quest'ultimo fissa eventualmente un altro termine di dichiarazione.

La dichiarazione deve essere allestita elettronicamente.

Facoltativo: la ditta fa allestire alla casa di spedizione nome e indirizzo della casa di spedizione una dichiarazione elettronica e la fa trasmettere al livello locale competente.

La dichiarazione doganale deve essere effettuata separatamente per ciascun luogo d'impiego nel territorio doganale estero.

Essa contiene i seguenti dati aggiuntivi:

- la menzione: «PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'IMPOSIZIONE DI SERVIZI URGENTI ALLA CLIENTELA»;
- il numero dell'accordo.

Unitamente alla dichiarazione doganale, la ditta deve presentare i seguenti documenti di scorta:

- tutte le dichiarazioni semplificate in duplice copia per il relativo invio in casi d'emergenza/servizio su contratto d'appalto;
- la fattura o il conteggio tra il fornitore e il destinatario della prestazione.

Sono ammessi i certificati di circolazione delle merci che coprono il totale degli invii trasportati nel territorio doganale estero durante il periodo di conteggio.

Cifra 11 Obbligo di pagare il dazio

Il dazio nonché gli altri tributi che l'UDSC deve riscuotere vanno percepiti in base alle aliquote e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale (accettazione della dichiarazione doganale semplificata).

Sezione 3 – Disposizioni finali

Cifra 12 Diritto applicabile

A condizione che il presente accordo non contenga regolamentazioni derogatorie, sono determinanti le disposizioni generali del diritto doganale e dei disposti di natura non doganale della Confederazione la cui esecuzione compete all'UDSC.

Cifra 13 Impegno

Con il presente accordo, la ditta si impegna a rispettare le condizioni in esso contenute e ad applicarle entro i termini stabiliti.

Cifra 14 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Se non sussistono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle prescrizioni del presente accordo sono perseguite come inosservanze di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 LD.

Cifra 15 Disdetta ordinaria dell'accordo

- L'UDSC o la ditta possono disdire l'accordo in qualsiasi momento per scritto per la fine di un mese con un preavviso di sei mesi.
- Qualora la ditta decidesse di non utilizzare più il presente accordo, deve disdirlo immediatamente e spontaneamente.

Cifra 16 Disdetta immediata dell'accordo da parte dell'UDSC

L'UDSC può disdire l'accordo immediatamente se la ditta:

- non adempie più le condizioni per il rilascio;
- non rispetta le condizioni ivi fissate; oppure
- commette un'infrazione grave o ripetute infrazioni al diritto federale, sempre che la sua esecuzione competa all'UDSC.

Cifra 17 Trasmissibilità

Il presente accordo non è trasmissibile.

Cifra 18 Entrata in vigore, validità, rinnovo

Il presente accordo entra in vigore in XY ed è valido fino al XY.

Se occorre rinnovare l'accordo, la ditta deve presentare domanda scritta al il livello regionale competente almeno sei mesi prima della scadenza.